

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CONTRIBUZIONE PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO.

Art.1 - Principi generali.

L'Unione Comuni del Sorbara, nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti conferiti dalla legislazione statale e regionale, persegue, tra l'altro, gli obiettivi di:

- tutelare il rispetto della persona, di promuoverne il benessere e prevenire, rimuovere o ridurre lo stato di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da condizioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
- garantire all'anziano non autosufficiente, livelli progressivi di tutela, sulla base della progettazione personalizzata attraverso l'attivazione di servizi il più adeguati possibile a rispondere alle esigenze socio-assistenziali e sanitarie dello stesso;
- definire procedure, modalità e criteri per l'accesso che rispondano a principi di equità nei confronti dei cittadini anziani e delle loro famiglie, e che tengano conto prioritariamente della condizione della persona anziana e dei suoi bisogni assistenziali, sanitari e relazionali.

In attuazione di tali principi, l'azione è informata ai seguenti criteri: valorizzazione della persona in tutte le dimensioni della sua individualità e sua integrazione nel contesto familiare e sociale; specificità delle azioni e dei servizi; corresponsabilizzazione della persona e della famiglia di appartenenza.

Nell'attuazione dei servizi e degli interventi l'Unione opera secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle modalità di accesso ai servizi residenziali per anziani nonché i criteri per l'eventuale formulazione della graduatoria di accesso oltre che la disciplina delle modalità di contribuzione al costo dei servizi.

Art.3 – Descrizione dei servizi residenziali

Casa Residenza per anziani (CRA)

La CRA è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, in modo temporaneo o definitivo, anziani non autosufficienti che non sono più assistibili nel proprio domicilio. L'obiettivo della Casa residenza per anziani è il mantenimento delle autonomie residue e il recupero delle capacità fisiche, mentali e relazionali della persona anziana grazie alla presenza di personale specializzato che garantisce assistenza nelle attività quotidiane, assistenza medica di base, prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Il servizio di CRA garantisce:

- assistenza diurna e notturna agli ospiti nelle attività quotidiane;
- assistenza medica, infermieristica e fisioterapica;
- servizi alberghieri con riferimento alla pulizia dei locali, alla lavanderia, alla giornata alimentare degli ospiti
- attività aggregative e ricreativo-culturali.

Le attività socio-assistenziali e sanitarie sono realizzate secondo quanto previsto dal programma assistenziale personalizzato di cui ogni ospite è titolare.

Il numero dei posti di CRA oggetto, per l'ambito distrettuale, di accreditamento socio – sanitario (ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i.) viene definito annualmente dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione relativo ai servizi per la non autosufficienza.

Comunità Alloggio per anziani

La comunità alloggio è un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, non oggetto di accreditamento socio – sanitario, destinata ad anziani autosufficienti o con un grado lieve di non autosufficienza, che necessitano di una vita comunitaria e reciproca solidarietà.

La comunità alloggio fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, con l'appoggio dei servizi territoriali.

I servizi comprendono la consegna dei pasti, il riassetto degli ambienti, l'aiuto nelle pratiche di igiene quotidiana e programmate e assistenza infermieristica calibrate sulle esigenze specifiche di ciascun ospite, inoltre la fruizione all'esterno di attività aggregative e ricreativo-culturale.

Art. 4 – Destinatari

Sono destinatari dei servizi residenziali i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione del Sorbara, di età di norma superiore ai 65 anni, in condizioni di non autosufficienza, per i quali il progetto individuale richiede l'attivazione di un servizio residenziale.

Si specifica che il requisito della residenza anagrafica si considera soddisfatto qualora l'anziano abbia perfezionato la pratica di residenza in uno dei Comuni dell'Unione del Sorbara. Tale residenza deve essere riferita ad un'abitazione privata, in cui l'anziano abbia vissuto nel periodo precedente alla richiesta di inserimento.

Possono accedere ai servizi residenziali anche residenti di età inferiore ai 65 anni, qualora gli stessi abbiano una condizione di non autosufficienza e una patologia “assimilabile” all'età anziana, certificata dall'Azienda USL a seguito di valutazione multidimensionale (di seguito denominata UVM).

In caso di avvicinamento alla residenza di un congiunto che rappresenta per l'anziano l'unico riferimento parentale o in caso di rientro dell'anziano nel comune di nascita/precedente residenza, è prevista la possibilità di accesso ai servizi residenziali oggetto del presente atto anche di anziani residenti, al momento della domanda, in altri ambiti distrettuali. In tale caso l'eventuale integrazione retta è da porre a carico del Comune di provenienza.

Art. 5 - Modalità di accesso

L'accesso ai servizi residenziali prevede un percorso di valutazione multidimensionale da parte di una équipe professionale con competenze multidisciplinari (di seguito denominata UVM) dei bisogni e del contesto socio-sanitario e relazionale della persona a cura dell'assistente sociale, del personale medico ed infermieristico. L'UVM accerta la condizione di non autosufficienza, attraverso l'analisi di tutta la documentazione sanitaria a disposizione ed attraverso l'utilizzo della

scala BINA HOME (Breve Indice di Non Autosufficienza), individuata dalla Regione ER come strumento ufficiale.

Le persone con BINA HOME superiore a 230 possono accedere al servizio di casa – residenza. Le persone con BINA HOME pari o inferiore a 230 che non hanno patologie sanitarie complesse o disturbi comportamentali/psichici rilevanti possono accedere al servizio di comunità alloggio; l'ingresso in Comunità Alloggio potrà avvenire previo accordo con l'Ente Gestore, in presenza di disponibilità di posto, in ordine di arrivo rispetto alla richiesta.

Sono previste le seguenti modalità di accesso ai servizi residenziali:

Accesso dal domicilio:

L'utente si rivolge all'assistente sociale del territorio di residenza che procede ad una prima valutazione tesa ad elaborare il relativo progetto di intervento che potrà prevedere l'inserimento in un servizio residenziale. Tale valutazione verrà inviata al Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario (di seguito PUASS).

Il PUASS ha il compito di organizzare l'UVM composta da operatori sociali e sanitari finalizzata a valutare in modo collegiale i bisogni complessivi dell'utente e del suo contesto di vita, la condizione di non autosufficienza ed elaborare il progetto che potrà prevedere l'inserimento nelle strutture residenziali oggetto del regolamento.

Accesso da strutture sanitarie:

Per l'utente che è ricoverato in una struttura sanitaria per il quale non è possibile il rientro a domicilio, si attiva la dimissione protetta attraverso segnalazione, da parte della struttura stessa, al PUASS,

Il PUASS ha il compito di approfondire la situazione socio-sanitaria e organizzare una UVM composta da operatori sanitari e sociali direttamente in reparto dove è ricoverato l'utente.

Per completare l'iter amministrativo finalizzato all'inserimento nella graduatoria unica per la CRA è necessaria la presa in carico da parte del Servizio Sociale Territoriale.

Art. 6 - Graduatoria unica distrettuale per accoglienza definitiva in Casa Residenza

L'accesso ai posti accreditati di Casa – Residenza, avviene sulla base di una graduatoria unica distrettuale, predisposta dal PUASS sulla base delle valutazioni effettuate in UVM.

La graduatoria viene aggiornata mensilmente entro il 10 di ogni mese e recepita con nota del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione. Un estratto della graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell'Unione Comuni del Sorbara, contenente :

- codice identificativo della cartella personale;
- comune di residenza;
- preferenze espresse in riferimento alla CRA presso la quale si è richiesto l'inserimento;
- punteggio assegnato.

In sede di UVM sarà possibile esprimere la scelta tra le strutture residenziali accreditate dall'Unione dei Comuni del Sorbara. Se non viene espressa nessuna preferenza si potrà accedere al primo posto disponibile in una delle strutture distrettuali ed extradistrettuali accreditate; qualora venga espressa preferenza per una singola struttura, l'ingresso sarà subordinato al primo posto disponibile nella struttura prescelta.

Per essere inseriti nella graduatoria unica l'anziano e/o i suoi familiari/amministratore di sostegno, devono presentare relativa richiesta di ammissione corredata da impegno al pagamento ovvero richiesta di integrazione retta. A conclusione dell'iter amministrativo si procederà all'inserimento nella graduatoria unica distrettuale. Qualora l'utente non sia in grado di produrre la necessaria

documentazione amministrativa necessaria per l'inserimento in graduatoria, l'assistente sociale, nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno, può richiedere, con relazione motivata, l'inserimento in graduatoria.

La permanenza in graduatoria ha validità tre anni, terminati i quali l'anziano o la sua famiglia o l'amministratore di sostegno potranno rivolgersi al Servizio Sociale in caso di persistenza del bisogno. Qualora nei tre anni di durata della graduatoria emergono cambiamenti nelle condizioni socio – assistenziali dell'utente, tali da modificare il punteggio assegnato, a seguito di richiesta al Servizio Sociale Territoriale, potrà essere svolta nuova UVM; il nuovo punteggio sarà recepito nella prima graduatoria utile.

L'utente viene inserito nella graduatoria unica distrettuale sulla base di un punteggio complessivo attribuitogli dall'UVM, ottenuto dalla valutazione di tre variabili:

- condizione di non autosufficienza;
- rete socio – familiare;
- situazione reddituale.

1. Condizione di non autosufficienza determinato dal punteggio della scala BINA

PUNTEGGIO BINA DA 700 A 1000	100 punti
PUNTEGGIO BINA DA 590 A 690	80 punti
PUNTEGGIO BINA DA 490 A 580	60 punti
PUNTEGGIO BINA DA 390 A 480	40 punti
PUNTEGGIO BINA DA 240 A 380	20 punti
PUNTEGGIO BINA FINO A 230	0 punti

2. Rete socio – familiare

Il punteggio relativo alla rete familiare è ottenuto attraverso la valutazione del contesto familiare in relazione ai bisogni dell'anziano e la capacità/possibilità dei familiari di fornire adeguata assistenza e protezione al proprio congiunto.

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

Composizione della rete familiare

Nessun familiare presente , oppure è presente uno o più membri del nucleo familiare non autosufficienti e/o con certificazione di invalidità.	100 punti
La persona ha solo familiari indiretti (fratelli , sorelle o affini)	80 punti
La persona ha solo il coniuge	60 punti
La persona ha un solo figlio	40 punti
La persona ha più di un figlio	20 punti

Carico di cura/funzionalità della rete familiare

Rete familiare gravemente inadeguata che presenta una situazione di totale incapacità a garantire la tutela e l'incolumità dell'anziano a domicilio e che ha carattere di urgenza.	100 punti
Rete familiare multiproblematica (dove emergono gravi dinamiche relazionali tra i componenti, dove i familiari sono in carico a servizi della salute mentale o altri servizi specialistici)	80 punti
Rete familiare adeguata, ma gravata da un carico di cura tale per cui il caregiver presenta evidenti segnali di stanchezza psicofisica	60 punti
Rete familiare presente, ma necessita di supporto del servizio sociale per garantire una adeguata assistenza dell'anziano	40 punti
Rete familiare presente ed in grado di farsi carico della situazione, partecipa attivamente alla stesura del progetto, si attiva su richiesta del servizio	20 punti

3. Situazione reddituale

Sulla base del valore ISEE socio – sanitario di cui all'art. 6 – comma 1 e 2 - del DPCM 159/2013 sono attribuiti i seguenti punteggi .

Nel caso in cui non venga presentato l'ISEE, la domanda verrà accolta con attribuzione di punteggio reddituale pari a 0.

ISEE da 0 a 10.000 €	100 punti
ISEE da 10.001 a 20.000 €	80 punti
ISEE da 20.001 a 30.000 €	60 punti
ISEE da 30.001 a 35.000€	20 punti
ISEE oltre i 35.000 €	0 punti

Art. 7 - Trasferimenti

7.1. Trasferimenti tra strutture accreditate dall'Unione

Dopo tre mesi dall'inserimento in struttura accreditata dall'ambito distrettuale, l'utente o suoi familiari o amministratore di sostegno, che in fase istruttoria non hanno espresso alcuna scelta per le strutture residenziali distrettuali ed extradistrettuali accreditate, potranno richiedere il trasferimento in altra struttura, previa richiesta al Servizio Sociale Territoriale. Il trasferimento ha priorità di ingresso rispetto all'accesso dalla graduatoria unica distrettuale.

7.2. Trasferimento tra strutture accreditate da diversi ambiti distrettuali.

In caso di ricongiungimento con il coniuge o altro familiare diretto ovvero in caso di avvicinamento alla residenza di un congiunto che rappresenta per l'anziano l'unico riferimento parentale o rientro dell'anziano nel Comune di nascita/precedente residenza, può essere accolta la richiesta di trasferimento di anziani non residenti nei Comuni dell'Unione, già ospiti di altre strutture accreditate da altri Distretti, previa richiesta al Servizio Sociale Territoriale. La richiesta sarà valutata dall'UVM, al fine dell'inserimento in graduatoria. In tale caso l'eventuale integrazione retta è da porre a carico del Comune di provenienza.

Art. 8 – Ingresso in struttura

L'ingresso dell'utente è gestito dal PUASS e avviene attraverso una proposta telefonica all'anziano (o suoi familiari/amministratore di sostegno). L'interessato è tenuto a dare una risposta in merito all'accettazione o meno del posto entro due giorni lavorativi alla data di comunicazione. Qualora non pervengano indicazioni dall'interessato circa l'accettazione del posto entro tali termini si considererà rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 - Rinuncia all'ingresso

In caso di prima rinuncia al posto l'anziano ha diritto al mantenimento del posto in graduatoria; dopo la seconda rinuncia si procederà alla cancellazione dalla graduatoria unica distrettuale.

In entrambi i casi la rinuncia deve essere formalizzata in forma scritta e inviata al PUASS dall'utente/familiare/ADS entro due giorni lavorativi dalla data di comunicazione, trascorsi i quali è da considerarsi rinuncia.

Art. 10 – Tipologie di accoglienza in casa residenza

Le risposte assistenziali delle Case Residenza possono variare in base alle finalità del ricovero e alla caratteristica temporale dell'accoglienza.

Si possono distinguere diverse tipologie di accoglienza:

- accoglienza temporanea;
- accoglienza di lungo periodo o permanente che individua la casa residenza come luogo di vita stabile per l'anziano.

L'ingresso temporaneo non costituisce strada preferenziale per l'ingresso di lungo periodo o permanente in Casa Residenza.

Art. 11 - Accoglienza temporanea con finalità di sollievo

L'accoglienza temporanea di sollievo ha la funzione di garantire alla famiglia un periodo di riposo dai compiti di cura per un massimo di 30 giorni. La scelta della struttura avviene su posti non accreditati in modo autonomo da parte della famiglia.

L'utente è tenuto a sostenere il costo del servizio, salvo richiesta di contributo ai fini della compartecipazione alla retta ai sensi dei successivi art. 15 e 16, il cui iter amministrativo dovrà concludersi prima dell'inserimento in struttura.

Gli ingressi temporanei di sollievo sono programmati con un congruo anticipo, in quanto la funzione di tali periodi di ospitalità è quella di consentire alla famiglia e/o al caregiver di organizzarsi momenti liberi dagli impegni di cura (vacanze, assenza programmata per ferie dell'assistente familiare, particolari impegni familiari, etc.). Le famiglie possono beneficiare di un massimo di un mese nell'arco dell'anno.

Il numero di sollievi a disposizione per ciascuna annualità viene stabilito dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione annuale.

Le domande dovranno essere presentate :

- entro il 30/11 per sollievi da realizzarsi nel semestre gennaio-giugno dell'anno successivo;
- ed entro il 31/5 per i sollievi da realizzarsi nel semestre luglio-dicembre dell'anno corrente.

Eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno prese in considerazione sulla base della programmazione prevista per ciascun semestre. Qualora il numero di richieste sia superiore alla programmazione annuale sarà formulata una graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 6 – limitatamente ai commi 1) e 2).

Art. 12 - Altre tipologie di accoglienza temporanea

Sono previste le seguenti altre tipologie di accoglienza temporanea, da realizzarsi sui posti temporanei accreditati, individuati dal Comitato di Distretto nel documento di programmazione annuale, qualora disponibili ovvero in posti non accreditati distrettuali o extradistrettuali :

- accoglienza temporanea con finalità di recupero funzionale
- accoglienza temporanea per continuità di cura;
- accoglienza temporanea di pazienti con patologia dementigena;
- accoglienza temporanea di emergenza.

12.1. Accoglienza temporanea con finalità di recupero funzionale.

L'accoglienza con finalità di riattivazione risponde all'esigenza di garantire il maggior recupero possibile delle funzionalità a seguito di un evento traumatico che ha compromesso le autonomie della persona. Tali inserimenti, provenienti in gran parte dai percorsi di dimissioni protette, avvengono a seguito della valutazione dell'UVM che si deve avvalere della consulenza fisiatrica.

L'equipe tiene conto dei tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti, la cui durata massima è di 30 giorni, in tale periodo l'utente non partecipa al costo del servizio.

12.2. Accoglienza temporanea per continuità di cura.

Tale tipologia di accoglienza è relativa a situazioni finalizzate a garantire l'assistenza necessaria all'anziano anche a seguito di dimissioni protette (es. peggioramento clinico, terminalità, complessità assistenziale).

La durata dell'accoglienza è di 30 giorni, di norma rinnovabili per ulteriore periodo fino ad un massimo di 90 giorni.

Rientrano in questo ambito le persone che presentano un peggioramento clinico con una prognosi infausta a breve termine, tale da richiedere un progetto temporaneo. Tali inserimenti, provenienti in gran parte dai percorsi di dimissioni protette dai presidi sanitari, avvengono a seguito della valutazione dell'UVM.

L'utente è tenuto a sostenere il costo del servizio, salvo richiesta di contributo ai fini della compartecipazione alla retta ai sensi dei successivi art. 15 e 16, il cui iter amministrativo dovrà, di norma, concludersi prima dell'inserimento in struttura.

12.3. Accoglienza temporanea di pazienti con patologia dementigena.

Per le persone affette da patologia dementigena è possibile prevedere un ingresso temporaneo nei posti previsti nel nucleo specialistico individuato dal distretto nell'atto di programmazione annuale.

La durata dell'accoglienza è di 30 giorni, di norma rinnovabili per ulteriore periodo fino ad un massimo di 90 giorni.

Il nucleo specialistico in particolare, è rivolto a persone con patologia dementigena che manifestano disturbi del comportamento in fase acuta. L'accesso al nucleo prevede la valutazione UVM con la presenza del medico geriatra. Tutti gli inserimenti nel nucleo sono considerati temporanei, di durata variabile in relazione all'evoluzione della fase acuta e al raggiungimento di una situazione di equilibrio assistenziale secondo il progetto personalizzato.

La dimissione dal nucleo specialistico non dà diritto ad alcuna priorità rispetto all'ingresso in residenza anche se la persona è presente in graduatoria. Rimane invariata la possibilità per la famiglia di beneficiare, qualora abbia fatto richiesta nei termini previsti dal precedente art. 11, anche presso il medesimo servizio del mese di sollievo.

L'utente è tenuto a sostenere il costo del servizio, salvo richiesta di contributo ai fini della compartecipazione alla retta ai sensi dei successivi art. 15 e 16, il cui iter amministrativo dovrà, di norma, concludersi prima dell'inserimento in struttura.

12.4. Accoglienza temporanea di emergenza.

Qualora vi siano situazioni di anziani soli o con rete familiare gravemente inadeguata che presenta una situazione di totale incapacità a garantirne la tutela e l'incolumità al domicilio e privi di risorse economiche, l'assistente sociale, sulla base di un progetto individualizzato, può proporre, l'inserimento dell'anziano, in posti non accreditati distrettuali o extradistrettuali, ponendo a carico dell'Unione l'intera tariffa, decurtata degli eventuali proventi percepiti dall'utente.

Art. 13 – Dimissioni e mantenimento del posto

La dimissione dalle strutture oggetto del presente regolamento può avvenire attraverso rinuncia scritta presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta, al soggetto gestore del servizio stesso. La dimissione può inoltre, di norma, avvenire a fronte di gravi inadempienze relative ai corretti comportamenti che regolano la vita comunitaria da parte dell'anziano e dei suoi familiari, nonché a fronte di mancati pagamenti della quota di compartecipazione al costo del servizio.

L'assenza dal servizio, con mantenimento del posto, avviene quando l'utente si assenta dalla struttura in seguito a ricovero ospedaliero o terapeutico. Durante i periodi di assenza l'ospite è tenuto a pagare la quota di compartecipazione secondo quanto previsto dai contratti di servizio.

Art. 14 - Costo del servizio

Il costo da porre a carico degli utenti per il servizio accreditato di CRA e per il servizio complementare di Comunità Alloggio è definito dal Comitato di Distretto nell'atto di programmazione annuale dei servizi per anziani sulla base delle indicazioni regionali inerenti le tariffe previste dal sistema di accreditamento.

Gli ospiti dei servizi residenziali oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di assumere a proprio carico le spese relative al proprio mantenimento utilizzando a questo scopo tutti i loro proventi di qualsiasi natura.

Art. 15 - Interventi di sostegno economico per integrazione retta servizi accreditati di CRA e relativi criteri di valutazione della situazione economica.

Qualora, l'utente, residente in uno di Comuni dell'Unione non sia in grado di sostenere autonomamente il pagamento della retta del servizio accreditato di CRA, presenta all'Unione apposita domanda di contributo per l'integrazione alla retta.

L'istanza può essere presentata, dall'utente beneficiario, da un familiare ovvero dall'amministratore di sostegno, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente ed allegando la documentazione in essa prescritta.

L'utente, per accedere al contributo economico, dovrà essere in possesso di un ISEE socio sanitario residenziale di cui al DPCM n.159/2013 - art. 6 – comma 1,2, e 3 “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ISEE integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio non incluso nel nucleo familiare) uguale o inferiore alla soglia determinata con atto di Giunta dell'Unione. Tale soglia è oggetto di rivalutazione periodica sulla base dell'indice ISTAT.

L'integrazione della retta decorre, di norma, dal 1°giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e vale per il periodo di validità dell'ISEE. L'utente/familiare/ Amministratore di sostegno è tenuto ad aggiornare l'ISEE alla scadenza dell'attestazione. In caso contrario il contributo ad integrazione della retta non verrà rinnovato.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura non sia ancora stata definita la quota di compartecipazione a carico dell'utente, l'Unione potrà farsi carico, sulla base di apposita relazione motivata dell'assistente sociale, dell'intera retta in via anticipata. Tale quota dovrà essere rimborsata, nella misura di quanto sarà definito a carico dell'utente, una volta nominato l'Amministratore di Sostegno.

A tal fine, il soggetto chiamato a rappresentare giuridicamente la persona assistita, deve presentare tempestivamente all'Unione i documenti previsti per la verifica della capacità di compartecipazione alla spesa per la retta da parte dell'assistito, nonché procedere alla sottoscrizione dei dovuti impegni al versamento, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.

Non è prevista la possibilità, ad eccezione dell'accoglienza temporanea di emergenza, di cui al precedente art. 12.4 di concedere integrazioni rette per la frequenza di servizi residenziali non accreditati individuati dalla famiglia/ Amministratore di Sostegno.

Art. 16 - Modalità di definizione dell'intervento economico di integrazione retta della CRA.

L'importo dell'intervento economico per l'integrazione della retta è determinato dalla differenza tra il valore della retta della struttura presso cui è inserita la persona e la quota di compartecipazione dell'utente data da tutti i proventi di qualsiasi natura, al netto della quota personale a favore dell'anziano corrispondente al 25 % dell'ammontare del trattamento minimo di pensione INPS calcolato annualmente dall'Istituto stesso.

Il patrimonio mobiliare del solo anziano concorre nella compartecipazione al costo della retta. Pertanto l'intervento economico verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità del predetto patrimonio, fatta salva la franchigia definita dalla Giunta Unione. Tale franchigia può essere oggetto di aggiornamento periodico.

Qualora l'utente abbia a proprio carico il coniuge e/o figlio con disabilità certificata privo di reddito o con reddito insufficiente al mantenimento, l'assistente sociale, con relazione motivata, potrà definire l'ammontare della quota di reddito da lasciare al coniuge e/o figlio per garantirne il mantenimento; tale quota sarà pertanto decurtata dalla quota di compartecipazione alla retta a carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente sia proprietario di immobili e/o terreni è necessario che l'utente stesso/familiare/Amministratore di Sostegno individui, tra le diverse soluzioni possibili (cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili;alienazione o locazione) quella che consenta di provvedere al pagamento della retta.

L'utente /familiare/ Amministratore di Sostegno è tenuto, qualora l'anziano non ne beneficiasse, ad avanzare agli uffici competenti richiesta di riconoscimento di invalidità civile ed eventuale assegno di accompagnamento entro e non oltre 60gg dalla data di presentazione della domanda di integrazione della retta, pena la sospensione del contributo.

L'utente/familiare/amministratore di sostegno è tenuto a comunicare, entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali mutamenti della situazione reddituale e patrimoniale.

Resta inteso che, in applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora pervengano all'anziano arretrati per provvidenze previdenziali e/o assistenziali od ulteriori beni o redditi che vadano ad aggiungersi agli introiti già in godimento, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta fino a concorrenza dell'eventuale quota anticipata dall'Unione a titolo di integrazione della retta della struttura.

Il procedimento di concessione del contributo economico a sostegno della retta deve concludersi entro 30gg dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria interrompe il decorso del termine. Tal interruzione deve essere comunicata unitamente alla definizione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione, decorso inutilmente il quale, l'Unione provvede all'archiviazione della domanda

Art. 17 - Modalità e criteri di controllo

L'ufficio amministrativo dell'Area Servizi alla Persona curerà l'effettuazione dei controlli in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000, in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. nr. 445/2000 oltre a dover restituire quanto indebitamente percepito.

Per le modalità e criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE si rinvia alla specifica normativa in vigore.

Art. 18 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

L'istruttoria prevede l'apertura di un fascicolo individuale dell'utente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati personali in archivio tenuta presso il Servizio sociale stesso e formeranno oggetto di trattamento.

I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previste dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Il titolare del trattamento è l'Unione nella persona del Responsabile dell'Area servizi alla persona dell'Unione.

Art 19 – Norme transitorie

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta, tra l'altro, la variazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'accesso ai posti definitivi di CRA, pertanto, al fine di consentire l'elaborazione di una graduatoria unica distrettuale in cui le domande abbiano gli stessi parametri, l'UVM procederà alla revisione delle domande poste nella graduatoria previgente il presente atto.

Art. 20 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga, limitatamente alla disciplina dei servizi residenziali, ogni altra disposizione dell'Unione o dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco, Nonantola, Ravarino e San Cesario, approvate prima del trasferimento della funzione all'Unione, Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione ad accezione dell'applicazione dei criteri per la predisposizione di una graduatoria unica distrettuale per l'accesso ai posti definitivi di CRA (art. 6) i cui termini di approvazione sono fissati dal mese di aprile 2022 al fine di consentire quanto previsto nel precedente art. 19.

Relativamente all'accoglienza temporanea con finalità di sollievo si attua, in sede di 1° applicazione del presente regolamento, quanto indicato all'art. 11, con decorrenza dal semestre luglio – dicembre 2022.